

OGGETTO : DGR 845/2014 Contributo di solidarietà per la disabilità - Linee operative

DELIBERAZIONE	N.	1535	IN	09/12/2014
		del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA	DATA	

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamate:

- ✓ la Legge n. 328/2000 “ Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”
- ✓ la Legge regionale n. 12/2006 “ Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari e ss..mm.ii.
- ✓ la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 18/2013 “Piano Sociale Integrato Regionale 2013-2015”
- ✓ la DGR 845 del 4/7/2014 “Contributo di solidarietà per la disabilità”;
- ✓ la DGR 1121 del 05/09/2014 “ DGR 845/2014 : Contributo di solidarietà per la disabilità – correzione mero errore materiale;

Visti gli schemi di Domanda per l’accesso al beneficio del Contributo di Solidarietà per la Disabilità (CSD) e del relativo Patto con la Famiglia già inoltrati dalla competente struttura regionale in data 5/9/2014 e successivamente il 5/11/2014 con alcune modifiche apportate sulla base delle osservazioni dei servizi sociosanitari territoriali in fase di avvio sperimentale;

Considerato pertanto di approvare in via definitiva il modello di Domanda ed il Patto con la Famiglia, ivi allegati e parte integrante del presente provvedimento, vincolanti per l’accesso al CSD previa verifica della sussistenza dei requisiti e fatte salve le procedure di presa in carico previste dalla DGR 845/2014;

Considerato necessario ribadire che il suddetto Contributo di Solidarietà per la Disabilità non costituisce Livello Essenziale di Assistenza Sanitaria e che pertanto verrà erogato in base alla disponibilità delle risorse messe a disposizione dalla Regione Liguria;

Ritenuto necessario ribadire già quanto stabilito dalla DGR 845/2014 per cui i Direttori Sociali hanno il compito di controllare il livello della spesa del CSD;

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Data - IL SEGRETARIO
(Claudia Telli)	

<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">ATTO</div>	AUTENTICAZIONE COPIE	CODICE PRATICA CSD4
PAGINA : 1	COD. ATTO : DELIBERAZIONE	



Ritenuto conseguentemente che l'Unità Distrettuale programmi eventuali nuovi ingressi e/o passaggi alla fase di mantenimento di persone disabili già inserite in struttura, in base al budget distrettuale assegnato per il CSD in modo coordinato con le risorse destinate dalla ASL alle quote sanitarie, e che la stessa Unità Distrettuale rispetti il tetto di spesa assegnato;

Considerato che per le persone con problemi psichiatrici in carico al Dipartimento di Salute Mentale, la suddetta funzione deve essere svolta dal Direttore Sociale e dal Responsabile del Centro di Salute Mentale competente territorialmente, o comunque in ogni caso in modo coordinato tra Distretti Sociali e Direzione del Dipartimento Psichiatria e Dipendenza;

Ritenuto altresì necessario ribadire come momento fondamentale la valutazione integrata sociosanitaria per i nuovi inserimenti o passaggi alla fase di mantenimento, e in ogni caso per qualsiasi intervento che ponga oneri a carico del CSD;

Ritenuto che a seguito della valutazione l'equipe integrata accerti presso l'Unità Distrettuale la disponibilità di bilancio a carico del CSD; nel caso di domande eccedenti il budget, accedono prioritariamente le persone con ISEE più basso come già stabilito dalla DGR 845/2014;

Dato atto che nella suddetta ipotesi l'interessato può in ogni caso essere collocato in regime di mantenimento con oneri a proprio carico o eventualmente a carico del Comune competente, laddove possibile;

Ritenuto che la comunicazione, agli utenti ed alle loro famiglie, dei passaggi a fasi diverse di riabilitazione debba avvenire per la parte clinica a cura della ASL, per la parte relativa all'onere di pagamento a cura del Distretto Sociale e che auspicabilmente avvenga in un'unica comunicazione a doppia firma;

Ritenuto necessario ribadire che il Patto stipulato con il beneficiario/famiglia debitamente sottoscritto dai firmatari debba essere trasmesso dal Distretto Sociale all'ente gestore della struttura residenziale e/o diurna frequentata dal beneficiario al fine di fornire dati indispensabili per la fatturazione e trasmesso, completo di firme, al beneficiario stesso;

Ritenuto necessario, nell'ottica di semplificazione amministrativa, **abrogare** la disposizione contenuta nella DGR 845/2014 al punto i. , *ritenendo che il Distretto Sociale debba procedere ad autorizzare il pagamento del CSD anche senza l'attestazione da parte dell'utente/famiglia dell'avvenuto pagamento della quota a proprio diretto carico (se dovuta);*

Dato atto che nella DGR 845/2014 è prevista una fatturazione unica intestata all'utente al fine di semplificazione: la fattura deve riportare l'intera quota di compartecipazione distinta in :

- Quota a diretto carico dell'utente

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Claudia Telli)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

CSD4

PAGINA : 2

COD. ATTO: DELIBERAZIONE



- Quota a carico del Contributo di Solidarietà

Considerata per altro la richiesta di alcuni enti gestori, di prevedere qualora gli stessi ne ravvisassero la necessità, la possibilità per le strutture di fatturare separatamente, sempre comunque all'utente, la quota a suo diretto carico se dovuta e la quota a carico del Contributo di Solidarietà per la disabilità;

Ritenuto necessario ribadire quanto già anticipato con nota del 30/09/2014 prot PG/2014/184882 che le cooperative sociali che gestiscono servizi accreditati sono tenute al regime iva del 4%; tale importo va calcolato sul totale della tariffa inclusa la quota sociale. All'interno di questa la percentuale di IVA viene posta a carico del CSD e non va ad incrementare la quota di compartecipazione della famiglia al fine di garantire l'equità di trattamento tra utenti inseriti in strutture con ragione sociale diversa

Considerato che qualora, al fine di non ritardare la fatturazione delle strutture, siano pervenuti alle stesse patti non ancora sottoscritti o non si arrivati i patti, le stesse procedono comunque alla fatturazione e si stabilisce il termine perentorio del 31/01/2015 per regolarizzare la documentazione amministrativa, tale documentazione sarà oggetto di specifici controlli di verifica;

Valutato, al fine di garantire la sostenibilità del sistema, che i gestori procedano alla fatturazione nelle more del perfezionamento delle istanze degli utenti e dell'applicazione delle procedure di cui alla DGR 845/2014;

Dato atto che alcuni disabili sono stati collocati in strutture fuori Regione molti anni fa e che risulta per questi difficoltoso prevederne il trasferimento in strutture regionali;

Considerato pertanto opportuno prevedere che il rientro dei pazienti inseriti nelle strutture fuori regione avvenga con le seguenti modalità:

- per le persone inserite in struttura entro il 31/12/2000 (anno di adozione della Legge quadro n. 328 dell'8 novembre 2000) è possibile proseguire la permanenza fuori Regione;
- per le persone inserite fuori Regione, successivamente al 31/12/2000 l'accesso al contributo è precluso fatti salvi i casi per i quali la ASL di competenza verifichi la reale necessità terapeutica dell'inserimento per assenza di adeguata struttura su territorio regionale; in tali casi l'inserimento in strutture fuori regione dovrà essere autorizzato in deroga dal Direttore del Dipartimento Salute e Servizi Sociali, sulla base di specifica relazione sanitaria e previa verifica con il coordinamento degli enti gestori circa l'indisponibilità di risposte adeguate;
- per tutti gli altri casi, attualmente a carico del CSD per la quota di compartecipazione alla spesa sociale, il rientro dovrà avvenire tassativamente entro il 31/01/2015 senza oneri aggiuntivi a carico del CSD pena l'imputazione della spesa a carico della ASL e del Comune competenti nella misura del 50% ciascuno: è ovviamente fatta salva la possibilità per l'utente di restare fuori Regione con quota di compartecipazione a totale proprio carico;

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Claudia Telli)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

CSD4

PAGINA : 3

COD. ATTO : DELIBERAZIONE



- i casi inseriti in strutture fuori Regione attualmente in fase estensiva che dovessero rientrare in strutture regionali, non potranno essere posti in fase di mantenimento con riconoscimento automatico del CSD bensì dovranno essere considerati come nuove istanza da gestire secondo le modalità sopraindicate;

Considerato che la fase di avvio della nuova regolamentazione del CSD ha comportato un impatto sui Servizi territoriali dei Comuni e delle ASL non trascurabile che non ha permesso ovunque il rispetto dei tempi prestabiliti per la sottoscrizione della domanda e del relativo Patto con le Famiglie, anche in ragione del fatto che il Sistema Informativo ha presentato esigenze di azioni correttive e di perfezionamenti;

Considerato altresì che gli utenti interessati dalla nuova regolamentazione (poco meno di 3.000 in Liguria) erano già fruitori del beneficio alla data di entrata in vigore delle nuove procedure, 01/09/2014;

Ritenuto pertanto, al fine di non penalizzare una fascia di utenza già in condizione di grave fragilità con il rischio di sospendere loro il beneficio , di stabilire che il perfezionamento dell’istanza possa prolungarsi fino al 31/01/2015 in ragione dell’esigenza di continuità dell’intervento;

Considerato altresì, in ragione delle suddette motivazioni, di dare indicazione agli enti gestori di valutare, di concerto con i distretti sociali, l’opportunità di emettere fatture separate per singoli mesi o di individuare altre modalità utili, nel caso di utenti in condizioni di particolare disagio al fine di consentire la “rateizzazione” delle somme dovute;

Ritenuto di determinare che, per le persone già inserite in strutture in fase di mantenimento dalla data del 1/09/2014, in caso di decesso intervenuto dopo la sottoscrizione della domanda ma prima della sottoscrizione del Patto con la famiglia, in ragione delle prestazioni rese dalla struttura, quest’ultima debba comunque fatturare alla famiglia la quota di compartecipazione (sia la quota in capo alla famiglia stessa, sia quella imputabile al CSD) per i giorni di esistenza in vita dell’interessato nella struttura;

Valutato di integrare la DGR 1031/2013 “Approvazione schemi tipo di contratto tra ASL ed Enti gestori delle strutture residenziali e semiresidenziali extraospedaliere” prevedendo che gli schemi tipo dei contratti tra ASL ed Enti gestori del settore disabilità e psichiatria limitatamente alle tipologie a cui è applicabile il CSD, vengano sottoscritti anche dai Comuni singoli e/o associati al fine di garantire la massima trasparenza nonché la diretta conoscenza delle caratteristiche e delle relative tariffe delle strutture;

Considerato quanto già regolamentato in materia di assenze dalla suddetta DGR 1031/2013, si ribadisce che la gestione contabile delle stesse è differenziata per i pazienti psichiatrici e quelli disabili e si precisa che le diverse regole di abbattimento della tariffa sono applicate pro-quota sia alla retta sanitaria che a quella di compartecipazione;

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Claudia Telli)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

CSD4

PAGINA : 4

COD. ATTO : DELIBERAZIONE



Ritenuto di specificare che per gli utenti ex op inseriti in strutture psichiatriche si rimanda alla DGR 941/2013 per la quota di compartecipazione dovuta dall'utente che resta imputata alla ASL e fatturata alla stessa;

Ritenuto che, come già comunicato con nota della struttura competente del 5/09/2014 prot.PG/2014/169304, si conferma che:

- il **15 dicembre 2014 è il termine ultimo per** ridefinire l'anagrafica distrettuale degli utenti indicando come afferenti al proprio distretto quelli che, anche se residenti in altro luogo della Regione Liguria, provengano da tale Distretto e dovranno gravare sul budget di quest'ultimo;
- al fine di non appesantire in modo eccessivo l'attività del territorio, si assume l'anno 2000 come spartiacque: le persone ricoverate fino al 31/12/2000 mantengono la residenza presso le strutture ospitanti o altro luogo ligure da loro eletto a residenza; per coloro che sono stati inseriti presso strutture residenziali dal 1/01/2001 fanno capo contabilmente al Comune/ Distretto di origine. Ciò al fine di dare attuazione all'art.6 c.4 della Legge 328/00 *"Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica"*;
- i budget di assegnazione ai Distretti Sociali per l'anno 2015 verranno programmati sulla base della distribuzione dei casi fotografata al 31/12/2014;
- nel caso di famiglie che rifiutino, in modo irrevocabile, di presentare l'ISEE familiare a cui deve essere allegato l'ISEE della sola persona disabile, la domanda può essere accettata in via eccezionale a condizione che il familiare autocertifichi il proprio rifiuto e che lo stesso venga conservato agli atti. Resta inteso che deve essere fatto il possibile per informare e rassicurare le famiglie sul fatto che la compartecipazione viene calcolata sulla base dell'ISEE individuale, ma che lo stesso assume valore legale solo se accompagnato dalla situazione del nucleo familiare;
- si predisporrà un tavolo tecnico regionale per la definizione di un Protocollo condiviso tra Enti gestori ed ASL per la valutazione dei pazienti e dei criteri di priorità di accesso;
- sarà costituito un Osservatorio di cui faranno parte Regione Liguria, la Consulta disabili, gli Enti accreditati e ASL/Comuni, sulla base dei nominativi individuati per ogni Conferenza dei Sindaci/ ASL un Direttore sociale e un Direttore sanitario o altro referente per la disabilità al fine della costituzione dell'Osservatorio suddetto a partire da Gennaio 2015;

Ritenuto di confermare l'incompatibilità del contributo di solidarietà con il fondo regionale per la non autosufficienza (FRNA) e con altri contributi regionali a sostegno della domiciliarità ;

Ritenuto che non possano esserci situazioni in carico per la quota sanitaria ad un distretto sanitario od Asl e per la quota di compartecipazione (utenti e CSD) ad un Comune di altro distretto o addirittura afferente ad altra ASL;

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Claudia Telli)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

CSD4

PAGINA : 5

COD. ATTO : DELIBERAZIONE



Considerato pertanto che per tali situazioni si unifichi la gestione e l'imputazione della spesa secondo il principio anagrafico come da criteri sopra descritti;

Ritenuto di assumere come termine utile quello del 31/12/2014 per dare comunicazione ai Comuni ubicati fuori Regione interessati da casi di utenti ivi residenti ma inseriti in strutture su territorio ligure per i quali vi sia un onere a carico del CSD, della non possibilità di mantenere il contributo per il proprio cittadino ; la misura sarà revocata al 31/01/2015;

Dato atto che ad oggi non è ancora completamente disponibile il dato di spesa relativa al CSD di ciascun Distretto ed in considerazione del limite massimo di spesa indicato nella DGR 845/2014 pari ad euro 19 milioni, non sono consentiti nuovi ingressi e/o passaggi alla fase di mantenimento con oneri aggiuntivi a carico del Contributo sino al 31/01/2015;

Ritenuto opportuno procedere attraverso la struttura regionale competente a controlli presso le ASL e i Comuni sulla corretta gestione del CSD relativamente a quanto prescritto nel presente provvedimento;

Su proposta dell'Assessore alle Politiche Sociali, Terzo Settore, Cooperazione allo sviluppo, Politiche Giovanili, Pari opportunità, Lorena Rambaudi e dell'Assessore alla Salute, Politiche della Sicurezze dei Cittadini, Claudio Montaldo;

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente richiamate:

- di approvare in via definitiva il modello di Domanda ed il Patto con la Famiglia, ivi allegati e parte integrante del presente provvedimento, vincolanti per l'accesso al CSD previa verifica della sussistenza dei requisiti e fatte salve le procedure di presa in carico previste dalla DGR 845/2014;
- necessario ribadire che il suddetto Contributo di Solidarietà per la Disabilità non costituisce Livello Essenziale di Assistenza Sanitaria e che pertanto verrà erogato in base alla disponibilità delle risorse messe a disposizione dalla Regione Liguria;
- necessario ribadire già quanto stabilito dalla DGR 845/2014 per cui i Direttori Sociali hanno il compito di controllare il livello della spesa del CSD;
- che l'Unità Distrettuale programmi eventuali nuovi ingressi e/o passaggi alla fase di mantenimento di persone disabili già inserite in struttura, in base al budget distrettuale assegnato per il CSD in modo

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Claudia Telli)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

CSD4

PAGINA : 6

COD. ATTO : DELIBERAZIONE



coordinato con le risorse destinate dalla ASL alle quote sanitarie, e che la stessa Unità Distrettuale rispetti il tetto di spesa assegnato;

- che per le persone con problemi psichiatrici in carico al Dipartimento di Salute Mentale, la suddetta funzione deve essere svolta dal Direttore Sociale e dal Responsabile del Centro di Salute Mentale competente territorialmente, o comunque in ogni caso in modo coordinato tra Distretti Sociali e Direzione del Dipartimento Psichiatria e Dipendenza;
- necessario ribadire come momento fondamentale la valutazione integrata sociosanitaria per i nuovi inserimenti o passaggi alla fase di mantenimento, e in ogni caso per qualsiasi intervento che ponga oneri a carico del CSD;
- che a seguito della valutazione l'equipe integrata accerti presso l'Unità Distrettuale la disponibilità di bilancio a carico del CSD; nel caso di domande eccedenti il budget, accedono prioritariamente le persone con ISEE più basso come già stabilito dalla DGR 845/2014;
- che nella suddetta ipotesi l'interessato può in ogni caso essere collocato in regime di mantenimento con oneri a proprio carico o eventualmente a carico del Comune competente, laddove possibile;
- che la comunicazione, agli utenti ed alle loro famiglie, dei passaggi a fasi diverse di riabilitazione debba avvenire per la parte clinica a cura della ASL, per la parte relativa all'onere di pagamento a cura del Distretto Sociale e che auspicabilmente avvenga in un'unica comunicazione a doppia firma;
- necessario ribadire che il Patto stipulato con il beneficiario/famiglia debitamente sottoscritto dai firmatari debba essere trasmesso dal Distretto Sociale all'ente gestore della struttura residenziale e/o diurna frequentata dal beneficiario, al fine di fornire dati indispensabili per la fatturazione e trasmesso, completo di firme, al beneficiario stesso;
- nell'ottica di semplificazione amministrativa, **abrogare** la disposizione contenuta nella DGR 845/2014 al punto i. , *ritenendo che il Distretto Sociale debba procedere ad autorizzare il pagamento del CSD anche senza l'attestazione da parte dell'utente/famiglia dell'avvenuto pagamento della quota a proprio diretto carico (se dovuta);*
- che nella DGR 845/2014 è prevista una fatturazione unica intestata all'utente al fine di semplificazione: la fattura deve riportare l'intera quota di compartecipazione distinta in :
 - Quota a diretto carico dell'utente
 - Quota a carico del Contributo di Solidarietà
- vista la richiesta di alcuni enti gestori, di prevedere qualora gli stessi ne ravvisassero la necessità, la possibilità per le strutture di fatturare separatamente, sempre comunque all'utente, la quota a suo diretto carico se dovuta e la quota a carico del Contributo di Solidarietà per la disabilità;
- necessario ribadire quanto già anticipato con nota del 30/09/2014 prot PG/2014/184882 che le cooperative sociali che gestiscono servizi accreditati sono tenute al regime iva del 4%; tale importo va calcolato sul totale della tariffa inclusa la quota sociale. All'interno di questa la percentuale di IVA viene posta a carico del CSD e non va ad incrementare la quota di compartecipazione della famiglia al fine di garantire l'equità di trattamento tra utenti inseriti in strutture con ragione sociale diversa;

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Claudia Telli)

ATTO	AUTENTICAZIONE COPIE	CODICE PRATICA
		CSD4
PAGINA : 7	COD. ATTO : DELIBERAZIONE	



- al fine di non ritardare la fatturazione delle strutture, qualora siano pervenuti alle stesse patti non ancora sottoscritti o non siano arrivati, le stesse procedono comunque alla fatturazione e si stabilisce il termine perentorio del 31/01/2015 per regolarizzare la documentazione amministrativa, tale documentazione sarà oggetto di specifici controlli di verifica;
- al fine di garantire la sostenibilità del sistema, che i gestori procedano alla fatturazione nelle more del perfezionamento delle istanze degli utenti e dell'applicazione delle procedure di cui alla DGR 845/2014;
- in considerazione che alcuni disabili sono stati collocati in strutture fuori Regione molti anni fa e che risulta per questi difficoltoso prevederne il trasferimento in strutture regionali, prevedere che il rientro dei pazienti inseriti nelle strutture fuori regione avvenga con le seguenti modalità:
 - per le persone inserite in struttura entro il 31/12/2000 (anno di adozione della Legge quadro n. 328 dell'8 novembre 2000) è possibile proseguire la permanenza fuori Regione;
 - per le persone inserite fuori Regione, successivamente al 31/12/2000 l'accesso al contributo è precluso fatti salvi i casi per i quali la ASL di competenza verifichi la reale necessità terapeutica dell'inserimento per assenza di adeguata struttura su territorio regionale; in tali casi l'inserimento in strutture fuori regione dovrà essere autorizzato in deroga dal Direttore del Dipartimento Salute e Servizi Sociali, sulla base di specifica relazione sanitaria e previa verifica con il coordinamento degli enti gestori circa l'indisponibilità di risposte adeguate;
 - per tutti gli altri casi, attualmente a carico del CSD per la quota di compartecipazione alla spesa sociale, il rientro dovrà avvenire tassativamente entro il 31/01/2015 senza oneri aggiuntivi a carico del CSD pena l'imputazione della spesa a carico della ASL e del Comune competenti nella misura del 50% ciascuno: è ovviamente fatta salva la possibilità per l'utente di restare fuori Regione con quota di compartecipazione a totale proprio carico;
- che i casi di pazienti inseriti in strutture fuori Regione attualmente in fase estensiva, che dovessero rientrare in strutture regionali, non potranno essere posti in fase di mantenimento con riconoscimento automatico del CSD bensì dovranno essere considerati come nuove istanza da gestire secondo le modalità sopraindicate;
- al fine di non penalizzare una fascia di utenza già in condizione di grave fragilità con il rischio di sospendere loro il beneficio , di stabilire che il perfezionamento dell'istanza possa prolungarsi fino al 31/01/2015 in ragione dell'esigenza di continuità dell'intervento;
- in ragione delle suddette motivazioni, di dare indicazione agli enti gestori di valutare, di concerto con i distretti sociali, l'opportunità di emettere fatture separate per singoli mesi o di individuare altre modalità utili, nel caso di utenti in condizioni di particolare disagio al fine di consentire la "rateizzazione" delle somme dovute;
- di determinare che, per le persone già inserite in strutture in fase di mantenimento dalla data del 1/09/2014, in caso di decesso intervenuto dopo la sottoscrizione della domanda ma prima della sottoscrizione del Patto con la famiglia, in ragione delle prestazioni rese dalla struttura, quest'ultima debba comunque fatturare alla famiglia la quota di compartecipazione (sia la quota in capo alla famiglia stessa, sia quella imputabile al CSD) per i giorni di esistenza in vita dell'interessato nella struttura;

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Claudia Telli)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

CSD4

PAGINA : 8

COD. ATTO : DELIBERAZIONE



- di integrare la DGR 1031/2013 “Approvazione schemi tipo di contratto tra ASL ed Enti gestori delle strutture residenziali e semiresidenziali extraospedaliere” prevedendo che gli schemi tipo dei contratti tra ASL ed Enti gestori del settore disabilità e psichiatria limitatamente alle tipologie a cui è applicabile il CSD, vengano sottoscritti anche dai Comuni singoli e/o associati al fine di garantire la massima trasparenza nonché la diretta conoscenza delle caratteristiche e delle relative tariffe delle strutture;
- secondo quanto già regolamentato in materia di assenze dalla suddetta DGR 1031/2013, che la gestione contabile delle stesse è differenziata per i pazienti psichiatrici e quelli disabili e si precisa che le diverse regole di abbattimento della tariffa sono applicate pro-quota sia alla retta sanitaria che a quella di compartecipazione;
- di specificare che per gli utenti ex op inseriti in strutture psichiatriche si rimanda alla DGR 941/2013 per la quota di compartecipazione dovuta dall’utente che resta imputata alla ASL e fatturata alla stessa;
- come già comunicato con nota della struttura competente del 5/09/2014 prot.PG/2014/169304, che:
 - il **15 dicembre 2014 è il termine ultimo per** ridefinire l’anagrafica distrettuale degli utenti indicando come afferenti al proprio distretto quelli che, anche se residenti in altro luogo della Regione Liguria, provengano da tale Distretto e dovranno gravare sul budget di quest’ultimo;
 - al fine di non appesantire in modo eccessivo l’attività del territorio, si assume l’anno 2000 come spartiacque: le persone ricoverate fino al 31/12/2000 mantengono la residenza presso le strutture ospitanti o altro luogo ligure da loro eletto a residenza; per coloro che sono stati inseriti presso strutture residenziali dal 1/01/2001 fanno capo contabilmente al Comune/ Distretto di origine. Ciò al fine di dare attuazione all’art.6 c.4 della Legge 328/00 “*Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all’eventuale integrazione economica*”;
 - i budget di assegnazione ai Distretti Sociali per l’anno 2015 verranno programmati sulla base della distribuzione dei casi fotografata al 31/12/2014;
 - nel caso di famiglie che rifiutino, in modo irrevocabile, di presentare l’ISEE familiare a cui deve essere allegato l’ISEE della sola persona disabile, la domanda può essere accettata in via eccezionale a condizione che il familiare autocertifichi il proprio rifiuto e che lo stesso venga conservato agli atti. Resta inteso che deve essere fatto il possibile per informare e rassicurare le famiglie sul fatto che la compartecipazione viene calcolata sulla base dell’ISEE individuale, ma che lo stesso assume valore legale solo se accompagnato dalla situazione del nucleo familiare;
 - di predisporre un tavolo tecnico regionale per la definizione di un Protocollo condiviso tra Enti gestori ed ASL per la valutazione dei pazienti e dei criteri di priorità di accesso;
 - di costituire un Osservatorio di cui faranno parte Regione Liguria, la Consulta disabili, gli Enti accreditati e ASL/Comuni, sulla base dei nominativi individuati per ogni Conferenza dei Sindaci/ ASL un Direttore sociale e un Direttore sanitario o altro referente per la disabilità al fine della costituzione dell’Osservatorio suddetto a partire da Gennaio 2015;

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Claudia Telli)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

CSD4

PAGINA : 9

COD. ATTO: DELIBERAZIONE



- di confermare l'incompatibilità del contributo di solidarietà con il fondo regionale per la non autosufficienza (FRNA) e con altri contributi regionali a sostegno della domiciliarità;
- che non possano esserci situazioni in carico per la quota sanitaria ad un distretto sanitario od Asl e per la quota di compartecipazione (utenti e CSD) ad un Comune di altro distretto o addirittura afferente ad altra ASL;
- che per tali situazioni si unifichi la gestione e l'imputazione della spesa secondo il principio anagrafico come da criteri sopra descritti;
- di assumere come termine utile quello del 31/12/2014 per dare comunicazione ai Comuni ubicati fuori Regione interessati da casi di utenti ivi residenti ma inseriti in strutture su territorio ligure per i quali vi sia un onere a carico del CSD, della non possibilità di mantenere il contributo per il proprio cittadino ; la misura verrà revocata al 31/01/2015;
- che non sono consentiti nuovi ingressi e/o passaggi alla fase di mantenimento con oneri aggiuntivi a carico del Contributo sino al 31/01/2015, in considerazione del fatto ad oggi non siano pervenuti tutti i dati relativi alla spesa relativa al CSD di ciascun Distretto ed in considerazione del limite massimo di spesa indicato nella DGR 845/2014 pari ad euro 19 milioni;
- opportuno procedere attraverso la struttura regionale competente a controlli presso le ASL e i Comuni sulla corretta gestione del CSD relativamente a quanto prescritto nel presente provvedimento;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito Web della regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

----- FINE TESTO -----

Si attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile del presente atto.

Data - IL DIRIGENTE

(Dott.ssa Daniela Mortello)

Data - IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Franco Bonanni)

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Claudia Telli)

Data - IL SEGRETARIO

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

CSD4